

FAQ n. 1

Cosa si intende per documenti contabili aventi forza probatoria equivalente alle fatture ? Rientrano le ricevute per prestazione occasionale? In caso contrario quali altri documenti.

Sono documenti contabili equivalenti alle fatture le parcelle, le ricevute, gli scontrini, ovvero tutti i documenti che descrivono la prestazione e ne esibiscono il relativo costo. Tali documenti contabili devono essere corredati dai rispettivi documenti giustificativi attestanti l'avvenuto pagamento, quali bonifici o assegni (accompagnati da un estratto conto bancario/postale da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario/postale).

Ai fini del presente bando rientrano tra i documenti contabili anche le ricevute per prestazione occasionale.

FAQ n.2

Relativamente all'Art. 2 "Oggetto e Finalità" La concessione prevede contributi finalizzati esclusivamente alla Certificazione di Qualità (ISO 9001), oppure comprende anche quelle sull'Ambiente (ISO 14001) e sulla Salute dei Lavoratori (ISO 45001)?

Si conferma l'ammissibilità delle certificazioni (ISO 14001) Ambiente e (ISO 45001) Salute dei Lavoratori, come indicato nell'Allegato A del Bando.

FAQ n.3

Con riferimento all'art. 6 dell'Avviso pubblico di cui all'oggetto rubricato "Interventi finanziabili e spese ammissibili", nel capoverso in cui sono enumerate le caratteristiche che le spese devono avere per essere ammesse al finanziamento, come si concilia l'affermazione contenuta al terzo punto che impone che le stesse debbano "derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.) sottoscritti esclusivamente dal beneficiario e stipulati in data successiva alla concessione del contributo, da cui risultino chiaramente il titolo e il CUP assegnato all'intervento finanziato..." con quella contenuta al successivo punto quinto "essere sostenute nei 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.." che lascerebbe intendere che ammesse al finanziamento per questo nuovo bando 2024 siano anche le spese sostenute dalle imprese nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda? O ancora, con la successiva che al punto sesto impone che tutti i documenti giustificativi di spesa dovranno riportare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso concessione di contributi per certificazioni di sistemi di gestione e di professionalità – 2024 e il codice CUP assegnato In fase di concessione"? In conclusione come dovranno comportarsi le imprese che, avendo sostenuto spese per Attestazioni SOA e/o Certificazioni di sistemi di gestione di cui all'Allegato A nell'arco temporale dei 36 mesi precedenti alla data di presentazione domanda, non potranno evidentemente soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui ai sopra richiamati punti (terzo e sesto)?

Con riferimento alle spese già sostenute, relative alle attestazioni o certificazioni già acquisite, si precisa quanto segue:

- sono ammessi anche i contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc. sottoscritti esclusivamente dal beneficiario e stipulati anche in data precedente alla concessione del contributo, entro i termini indicati nell'avviso, ovvero 36 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda o 12 mesi successivi alla concessione del contributo;
- la dicitura indicata potrà essere riportata a margine dei relativi documenti di spesa con un'annotazione scritta a mano

FAQ n. 4

Come mai, nella sezione SPESE AMMISSIBILI per le:

Spese di supporto relative al percorso di certificazione consente di inserire meno del 20% dell'importo totale dichiarato? Inserendo il 20% il sistema blocca la pratica;

Spese per percorsi di formazione del personale consente di inserire meno del 15% dell'importo totale dichiarato? Inserendo il 15% il sistema blocca la pratica.

Si riportano di seguito le regole di cui all'avviso:

- spese di supporto: entro il limite del 20% dell'importo totale della spesa sostenuta
- spese di formazione: entro il limite del 15% dell'importo totale della spesa sostenuta
- spese di rilascio nessun limite

A titolo di esempio:

Spese rilascio	Euro 2.000,00
Spese formazione max	Euro 675, 00
Spese supporto max	Euro 900,00
Importo totale della spesa*	Euro 3.575,00

*sul portale SIPES corrisponde alla voce "Importo totale del piano".

Si specifica che le spese pari o inferiori al 15% e al 20% sono ammesse.

Sulla compilazione delle sezioni relative alle spese si rimanda alla Guida alla presentazione della domanda pubblicata (pagine da 26 a 29) nella pagina dell'avviso; per eventuali quesiti di carattere esclusivamente tecnico si prega di contattare il supporto Sipes secondo le modalità riportate nella stessa Guida (pagina 38).

FAQ n. 5

Nella compilazione della domanda di contributo per due certificazioni già ottenute, la certificazione FER e la certificazione FGAS, una per 199 euro e l'altra per 1200 (entrambi i valori sono imponibili) nella sezione "quadro economico" appare la voce: "errore" in quanto indica che la somma del contributo concedibile e delle altre fonti di finanziamento non è uguale alla voce "Spese".

Sulla compilazione delle sezioni relative alle spese si rimanda alla Guida alla presentazione della domanda pubblicata (pagine da 26 a 29) nella pagina dell'avviso; per eventuali quesiti di carattere esclusivamente tecnico si prega di contattare il supporto Sipes secondo le modalità riportate nella stessa Guida (pagina 38).

FAQ n.6

In caso di certificazione da acquisire, la data di inizio e fine progetto è presunta?

L'importo totale della spesa è al netto dell'IVA? Deve essere preciso o il contributo dipenderà dalle spese indicate in sede di rendicontazione?

Le date di inizio e di fine progetto devono essere liberamente indicate nella domanda ma devono rispettare necessariamente i termini previsti nell'art. 6 del Bando.

L'importo della spesa deve essere al netto dell'IVA. L'importo inserito sarà quello relativo al preventivo e il contributo dipenderà dalla rendicontazione presentata.

FAQ n. 7

L'impresa X ha conseguito l'attestazione SOA nel 2023 e a ha effettuato il pagamento delle relative fatture in parte tramite bonifico e in parte tramite Rid bancario.

Per dimostrare il pagamento delle fatture, è sufficiente presentare le ricevute del bonifico e dei rid relativi al pagamento, o la fattura deve essere anche quietanzata? Considerato che le fatture sono già state emesse dalla Società di Attestazione, la dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso concessione di contributi per certificazioni di sistemi di gestione e di professionalità – 2024 e il codice CUP assegnato in fase di concessione", va comunque inserita? Ed eventualmente, può essere inserita manualmente da noi?

La rendicontazione deve contenere copia delle fatture debitamente quietanzate come indicato nell'Art. 13 del Bando - lettera c).

Per quanto concerne la dicitura "*Spesa sostenuta a valere sull'Avviso concessione di contributi per certificazioni di sistemi di gestione e di professionalità – 2024 e il codice CUP assegnato in fase di concessione*" si rimanda alla FAQ n. 4.

FAQ. n. 8

Nell'allegato A, "Elenco Certificazioni Ammissibili", si dichiara essere non esaustivo. Si chiede se nel suddetto Elenco, anche se non menzionata, è inclusa la certificazione IFS.

L'elenco dell'allegato A del Bando "Elenco Certificazioni Ammissibili" non è esaustivo. La certificazione IFS si ritiene valida.

FAQ n.9

Cosa si intende per impresa artigiana e se possono accedere al bando le imprese sottoforma di srl e/o cooperative ?

A norma dell'articolo 2 della Legge Quadro 443/1985 è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi che si riferiscono alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. In riferimento all'attività che deve svolgere un'impresa artigiana l'art. 3 della legge 443/1985 dispone che deve essere una attività rivolta alla produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.

Sono escluse dall'attività dell'impresa artigiana le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solo strumentali e accessorie all'esercizio della stessa.

L'impresa artigiana può essere costituita anche sotto forma di società, in tal caso deve rispettare i limiti dimensionali e svolgere l'attività delle imprese artigiane. Non può essere svolta nella forma di Società per azioni o di Società in accomandita per azioni, ma può essere svolta nelle forme di Società a responsabilità limitata pluripersonale. Può essere svolta in forma di cooperativa.

Tutte le imprese artigiane sono tenute a iscriversi all'Albo imprese artigiane, che coincide con la Sezione Speciale delle imprese artigiane del Registro delle Imprese. Le pratiche di iscrizione, modifica e cancellazione sono presentate alla Camera di commercio dove è posta la sede artigiana dell'impresa a cui si rimanda per informazioni relative all'iscrizione.

L'iscrizione all'Albo è necessaria per l'attribuzione della qualifica di "impresa artigiana" ed è condizione per di ammissibilità la concessione delle agevolazioni, prestiti, finanziamenti destinati alle imprese artigiane, inclusi i contributi di cui al presente bando, come da articolo 5 punto 1) dell'avviso pubblico.

FAQ n. 10

Relativamente alla domanda per contributi a imprese artigiane per conseguimento certificazioni di qualità la nostra azienda ad oggi è in possesso della certificazione SOA categoria OG10.

Dovremo procedere ad un rinnovo anticipato in quanto dovremo introdurre nuove categorie la OS30 e la OG9, conseguentemente la certificazione sarà completamente nuova. Possiamo usufruire del contributo in oggetto?

Come specificato nell'art. 6 dell'avviso, le spese per il rinnovo o adeguamento di certificazioni già acquisite non sono ammissibili.

FAQ n. 11

La presente per chiedere informazioni circa il bando di cui in oggetto e nello specifico:

- **Per quanto concerne le certificazioni si chiede se, tra le spese ammissibili, si possa considerare anche il costo del mantenimento annuale della stessa.**
- **si chiede anche dove sia possibile reperire i moduli o da inserire all' interno del portale o quale sia la richiesta dati effettiva.**

Le spese ammissibili sono quelle indicate nell'art. 6 dell'avviso "Interventi finanziabili e spese ammissibili", ovvero:

- a) spese di supporto (consulenze erogate da uno o più fornitori qualificati)
- b) spese per corsi di formazione del personale
- c) spese per il rilascio di certificazioni/patentini da parte di Organismi abilitati al rilascio nel settore di attività dell'impresa richiedente il contributo fatturate dallo stesso Organismo abilitato.

Si fa presente che sono ammesse esclusivamente le spese per l'ottenimento della certificazione e non per il mantenimento annuale della stessa.

La domanda deve essere presentata utilizzando il sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: <https://sipes.regione.sardegna.it/>, come specificato nell'art 8 dell'avviso al quale si rimanda.

FAQ n. 12

Relativamente all'avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche, si chiede se sono rendicontabili le spese pagate tramite assegni non trasferibili la cui tracciabilità risulta sul conto corrente dell'impresa.

Come previsto dall'art. 13 del Bando i documenti giustificativi ai fini della rendicontazione (tra cui gli assegni) devono essere prodotti a corredo dei relativi documenti contabili equivalenti alle fatture e devono essere accompagnati da un estratto conto bancario/ postale da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c /bancario/postale.